



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **549**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Profilassi della rabbia silvestre: modalità di monticazione e demonticazione del bestiame ed individuazione delle zone in cui la vaccinazione precontagio è obbligatoria.

Il giorno **25 Marzo 2011** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Constatato che:

- a partire dal mese di ottobre 2008 è ricomparsa l'infezione della rabbia silvestre in alcuni comuni del Nord est della Regione Friuli Venezia Giulia proveniente dalla Slovenia, territorio da sempre endemico per l'infezione in parola;
- l'attività di sorveglianza passiva avviata sul territorio ha fatto registrare numerose positività alla rabbia silvestre dapprima in provincia di Belluno nel Comune di Sovramonte e da ultimo sul territorio della Provincia di Trento nel Comune di Mazzin dove è stata rinvenuta morta una volpe e risultata positiva ai test diagnostici (16 febbraio 2010);
- con la deliberazione n. 384 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto "*Profilassi della rabbia silvestre: modalità di monticazione e demonticazione del bestiame ed individuazione delle zone in cui la vaccinazione precontagio è obbligatoria*", si è deciso di sottoporre alla vaccinazione obbligatoria antirabbica preinfettionale tutti i bovini, equini, caprini ed ovini - e se del caso suini - condotti al pascolo casalingo o in alpeggio nei territori dei comuni della Valle dell'Adige ed in quelli dei Comuni posti ad est della stessa, almeno 21 giorni prima della partenza e secondo le modalità indicate da produttore del vaccino e di sottoporre altresì al medesimo trattamento anche gli animali provenienti da fuori Provincia, assumendo a carico del Fondo sanitario provinciale, data la natura di adempimento di prevenzione sanitaria obbligatorio, le spese.

Accertato che la spesa presunta per l'attivazione delle iniziative previste dal presente provvedimento è stimata in euro 85.000,00 arrotondata (acquisto di n. 45.000 dosi vaccinali ad un costo unitario medio presunto di euro 1,89).

Vista la deliberazione n. 3190 del 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "*Piano di emergenza di vaccinazione antirabbica per via orale delle volpi*".

Vista la deliberazione n. 3170 del 30 dicembre 2010 avente ad oggetto "*Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'infezione della rabbia silvestre*".

Tutto ciò premesso.

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario Nazionale", in particolare l'articolo 7, che delega alle Regioni e Province autonome le funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché gli interventi contro le epizootie;
- la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";
- il Testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in particolare l'articolo 90;

- l'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 novembre 2009 recante "Misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del Nord-Est italiano" alla Corte dei conti il 30 novembre 2009 nel registro 7, foglio 53;
- l'ordinanza del Presidente della Provincia dell'11 dicembre 2009 prot. n. 133877/D329;
- la deliberazione n. 3190 di data 22 dicembre 2009 "Piano di emergenza di vaccinazione antirabbica per via orale delle volpi".

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria antirabbica preinfezionale tutti i bovini, equini, caprini ed ovini - e se del caso suini - condotti al pascolo casalingo o in alpeggio nei territori dei comuni della Valle dell'Adige ed in quelli dei Comuni posti ad est della stessa;
- 2) di disporre che la vaccinazione degli animali di cui al punto 1) sia garantita agli allevamenti siti sul territorio provinciale dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a partire dal 1 marzo 2011 utilizzando un vaccino antirabbico che per espressa richiesta del produttore sia stato registrato per l'utilizzo su tali animali;
- 3) di dare mandato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di provvedere al rilevamento d'ufficio degli insediamenti zootecnici che hanno programmato la conduzione al pascolo casalingo o in alpeggio dei propri animali, al fine di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi stessi ed a garanzia che il programma di vaccinazione sia completato nei tempi utili per la conduzione al pascolo degli animali;
- 4) di stabilire che le vaccinazioni effettuate devono essere attestate compilando l'apposito modello 12 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 con l'indicazione della data di vaccinazione, il nome del vaccino utilizzato, il numero del lotto e la data di produzione. I dati relativi alle vaccinazioni effettuate, suddivisi per allevamenti interessati, specie e numero di animali saranno riportati nella banca dati bovini provinciale ed unitamente ai costi sostenuti comunicati al Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie entro il 30 giugno 2011;
- 5) di precisare che la mancata osservanza delle disposizioni impartite con l'ordinanza del Presidente della Provincia del 11 dicembre 2009, prot. n. 1338771D329, è soggetta alle sanzioni previste per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e fissate dall'articolo 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- 6) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio relativo all'esercizio finanziario 2011, ripartito con le risorse di parte

corrente di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2690 del 26 novembre 2010, tabella A), alla voce “Prodotti Sanitari” per un importo pari a euro 85.000,00.

CC